

**PROTOCOLLO FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ORDINI PROFESSIONALI IN MATERIA DI
PRESTAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE PER LE OPERE DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO E
RICOSTRUZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20 E 29
MAGGIO 2012**

Il Protocollo tra il MEF e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2012 stabilisce, all'art. 3, comma 8, che *“Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato”*.

Tale disposizione stabilisce quindi un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per ordinari interventi di riparazione, rafforzamento locale e miglioramento sismico di edifici colpiti dal sisma, ma non anche alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge.

1) Di seguito quindi si elencano le prestazioni tecniche che dovranno essere ricorrentemente svolte per interventi ordinari di riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal terremoto. **Tali prestazioni compongono le spese tecniche indicate dalla fattura del professionista su cui è riconosciuto il contributo nella misura massima del 10% del costo dell'intervento ammesso.**

- progetto architettonico e strutturale, compresi particolari costruttivi;
- computo metrico estimativo;
- redazione perizia asseverata e/o giurata;
- presentazione domanda di contributo e richiesta di titolo abilitativo;
- direzione dei lavori architettonici e strutturali;
- coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
- contabilità dei lavori;
- asseverazione regolare esecuzione lavori e dichiarazione agibilità;
- agibilità sismica provvisoria quando necessaria;
- richiesta conformità edilizia;
- collaudo strutturale

2) Sono invece escluse dalle spese tecniche e ricomprese nel *“costo dell'intervento”* di cui all'art.3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86, le *“indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei*

materiali da costruzione” nonché le “prove di laboratorio” che quindi non concorrono alla formazione del 10%.

3) Si ritiene inoltre che possano essere escluse dal novero delle spese tecniche anche altre prestazioni professionali strettamente dipendenti dalla tipologia dell’ intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria connessa con la riparazione di un edificio esistente;

in particolare:

“pratiche di accatastamento”,

“relazioni ambientali e/o paesaggistiche” necessarie in presenza di vincoli specifici, ovvero il “rilievo critico” indispensabile nel caso di edifici sottoposti a vincoli monumentali ex d.lgs. 42/04 o di pianificazione urbanistica;

“progetto e D.L. impianti” nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente ai sensi della ordinanza n. 86/2012;

“rilievi geometrici dell’edificio e delle singole unità immobiliari e loro informatizzazione”
“valutazione di conformità con zonizzazione acustica”

Tali ulteriori prestazioni escluse dal 10% verranno ammesse a contributo **in misura percentuale** del costo dell’intervento, **solo se effettivamente svolte** e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all’esecuzione dei lavori. Tali prestazioni dovranno essere documentate attraverso apposite fatture e comunque riconosciute con i seguenti incrementi all’aliquota del 10%:

- Il **4% del costo dell’intervento**, qualora tale costo sia di importo minore o uguale a 40.000 Euro;
- Il **3% del costo dell’intervento**, sull’ importo eccedente 40.000 e fino a 100.000 Euro;
- Il **2% del costo dell’intervento**, sull’importo eccedente 100.000 e fino a 250.000 Euro;
- **oltre i 250.000 Euro non si applica alcun incremento.**

4) Il contributo minimo riconosciuto sull’insieme delle spese tecniche di cui al punto 1) e delle voci di cui al punto 3) del presente protocollo è comunque pari a 2.000 Euro.

Non sono ricomprese tra le spese tecniche i compensi spettanti agli amministratori di condomini ai presidenti dei consorzi costituiti per attuare gli interventi unitari delle UMI.

Bologna 5 febbraio 2013